

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, il Sig. Mi. RI. ha proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale impugnazione contro la decisione n. 1188/86 del 19.3.1986 della Commissione Tributaria di secondo grado di Milano, con la quale, in parziale riforma di quella pronunciata il 24.11.1983 dalla Commissione di primo grado della stessa città, è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso RI. al fine di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di Ilor negli anni 1974 e 1976 in relazione alla sua attività di lavoro autonomo (è stato invece confermato il diritto al rimborso già riconosciuto in primo grado per l'anno 1978).

Con un unico motivo, il ricorrente ha ribadito la tesi della applicabilità degli effetti discendenti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 25.3.1980 e, in subordine, della prescrizione quinquennale.

Tanto premesso, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, il Collegio osserva quanto segue.

Il ricorso è infondato.

Come ha già ampiamente e correttamente argomentato la Commissione di secondo grado con la decisione impugnata, nel caso di versamenti effettuati a seguito di iscrizione a ruolo, la mancata impugnazione della cartella nel termine perentorio stabilito dalla legge (nel caso in esame, art. 16 DPR n. 636/1972) esaurisce il rapporto d'imposta e rende incontestabile la pretesa tributaria, così precludendo ogni possibilità di rimborso anche in caso di sopravvenuta declaratoria della incostituzionalità della norma impositiva (cfr. in questo senso Cass. Sez. 5, sentenza n. 16246 del 19/08/2004 - Rv. 575969: "la sentenza della Corte costituzionale n.42 del 1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'assoggettamento ad ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi di impresa, mentre incide sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti, tali dovendosi intendere quelli in cui sia intervenuto un giudicato, od un atto amministrativo definitivo, o comunque siano scaduti i termini concessi al contribuente per mettere in discussione la debenza dell'imposta. Pertanto, l'invocabilità di detta sentenza, e, conseguentemente, il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta pagata, devono essere esclusi, in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva, per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636"; nonché, da ultimo, Cass. Sez. 5, sentenza n. 7086 del 24/03/2010 - Rv. 612370).

Non è neppure utilmente invocabile il termine quinquennale di cui all'art. 43 DPR n. 600/1973, trattandosi di norma che riguarda esclusivamente l'attività della Amministrazione finanziaria e non già diritti o facoltà del contribuente, regolati da altre e specifiche disposizioni normative (cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 11812 del 06/08/2002 - Rv. 556744: "il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con la conseguenza del formarsi di preclusioni a seguito del mancato esercizio, nei termini decadenziali, del diritto d'impugnazione; in base a tale principio devono considerarsi rapporti esauriti, sui quali non spiega effetti la dichiarazione di incostituzionalità ... dell'assoggettamento ad ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ad impresa, quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito e non sia stata presentata domanda di rimborso all'intendenza di finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento;

ne consegue che al diritto al rimborso, regolato da norme speciali e soggetto a preclusioni e decadenze, non si applica il termine quinquennale fissato, dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'esercizio della pretesa tributaria, posto che quest'ultimo attiene all'accertamento dell'Amministrazione e non al diritto del contribuente al rimborso di quanto erroneamente versato").

PQM

la Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Milano - Collegio 9, respinge il ricorso del contribuente.